



# REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

## IL TRIBUNALE DI LARINO

nella persona del dott. Aldo ACETO, in funzione di giudice unico del lavoro, all'udienza del 21 aprile 2009 ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al nr. 422 Reg. Gen. Aff. Cont. dell'anno 2008, avente ad oggetto: *violazione patto stabilità convenzionale, risarcimento danni*, e vertente tra:

**BERJAOUI Mohammad**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto PICCININI, Guido RENI, Federico MARTELLONI del Foro di Bologna, Marianna SALEMME e Pietro D'ADAMO del Foro di Larino, come da mandato in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Termoli (CB), Via Sannitico, 5;

Ricorrente

**MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l.** (d'ora in poi anche MARVECS), in persona del suo procuratore speciale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio SIMONETTI, Antonio SIMONETTI e Cristian FERRARI del Foro di Milano, Antonio DE MICHELE del Foro di Larino, come da delega in calce al ricorso notificato, elettivamente dom.to presso lo studio di questi in Termoli (CB), Via Molise, 19;

Resistente

**CONCLUSIONI:**

per il ricorrente: **voglia** il Tribunale adito,  
**accertare e dichiarare** la nullità /o l'inefficacia e/o l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del ricorrente e di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria comunicato con lettera del 2.4.2008;  
**condannare** la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente – a titolo di risarcimento del danno – di una somma corrispondente alle differenze economiche fra la retribuzione in godimento alla data di messa in CIGS (ovviamente comprensiva di tutte le voci, benefit inclusi) e l'inferiore trattamento di integrazione salariale, nell'ammontare mensile di € 1.847,00 (differenza fra € 3.059,00 e € 1.212,00), o la maggiore o minore somma che dovesse risultare in giudizio previa, occorrendo, CTU contabile, per il periodo e/o i periodi di disposta sospensione sino all'effettiva riammissione al lavoro – a comunque almeno sino all'1.2.2010 – e al pieno ripristino dell'integrale trattamento retributivo, da determinarsi anche in via equitativa dal Giudice ex art. 432 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.  
Vinte le spese del procedimento.

per la resistente:

**In rito**

**in via preliminare**

accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di MILANO con ogni consequenziale statuizione in merito,  
salva declaratoria di improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi del combinato disposto degli artt. 410 e 413 II comma c.p.c., con conseguente sospensione del giudizio di merito ex art. 412 bis c.p.c., con ogni conseguente pronuncia.

**Nel merito**

**In via principale:**

respingere le domande ex adverso azionate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa, e, comunque, non provate, con ogni conseguente pronuncia.

**in ogni caso**

Con vittoria di spese, diritti e onorari di ogni fase del giudizio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

IN FATTO

### *Il ricorso introduttivo*

Con atto dep. il 14 ottobre 2008, il Sig. BERJAOUI Mohamad ricorreva a questo Tribunale chiedendo fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'invalidità del provvedimento di sua sospensione del lavoro e di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria comunicatagli con lettera del 2 aprile 2008; chiedeva altresì fosse ordinato alla MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l. (d'ora in poi MARVECSPHARMA o MARVECS) di revocare il suindicato provvedimento e di reintegrarlo nel posto di lavoro e nella zona ove aveva sino ad allora esercitato la propria attività; chiedeva inoltre la condanna della MARVECSPHARMA al risarcimento del danno da quantificare nella misura di un ammontare mensile pari ad € 1.847,00 (pari alla differenza tra quanto percepito prima della CIGS, € 3059,00, e quanto percepito in regime di CIGS, € 1.212,00), moltiplicato per il numero di mesi decorrenti dalla effettiva sospensione e fino alla reintegra. Chiedeva contestualmente l'adozione di un provvedimento urgente anticipatorio degli effetti reintegratori richiesti con il ricorso.

Riferiva a tal fine, ed in sintesi<sup>1</sup>, di essere stato alle dipendenze della PFIZER ITALIA S.r.l. (d'ora in poi PFIZER), fino al 1° febbraio 2007, allorquando, a seguito di cessione di ramo d'azienda<sup>2</sup>, ad essa subentrava MARVECSPHARMA. Con tale contratto la MARVECS aveva acquisito da PFIZER 441 lavoratori dipendenti tra Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), Area Manager (AM) e Specialist. A norma di contratto (art. 8) la cessionaria s'era impegnata a non dichiarare lo stato di crisi e a non avviare procedure di licenziamento nei tre anni successivi alla sua sottoscrizione; a seguito di impugnazione del trasferimento di ramo d'azienda tra il ricorrente, MARVECS e PFIZER s'era addivenuti ad un accordo, sottoscritto il 10 luglio 2007, per effetto del quale, in corrispettivo del pagamento di una somma, egli aveva rinunciato a far valere i propri diritti e MARVECS s'era impegnata a garantire la continuità occupazionale, fatte salve le sole ipotesi di recesso per ragioni inerenti alla persona del lavoratore (giusta causa o giustificato motivo soggettivo).

Inopinatamente, nel dicembre 2007, dopo che nel precedente ottobre aveva proceduto all'acquisizione di un ulteriore ramo d'azienda dalla SIMESA S.p.a. (con il trasferimento alle sue dipendenze di altri 108 lavoratori tra ISF ed AM), la MARVECS aveva preannunziato l'avvio delle procedure per la riduzione del personale ex art. 24 L. 223/91, dapprima denunciando un esubero di 200 unità, poi elevato, nei mesi successivi ad altre 250. Nel marzo 2008 veniva

---

<sup>1</sup> Con riserva di illustrare meglio, nel prosieguo, i tratti salienti del ricorso e delle relative difese.

<sup>2</sup> Contratto del 30 gennaio 2007.

concordato il ricorso alla CIGS (inizialmente escluso) addivenendo ad un'intesa secondo la quale i lavoratori interessati sarebbero stati individuati "*secondo criteri di efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia*".

Il 7 aprile 2008 il ricorrente, insieme con altri 380 dipendenti, veniva messo in CIGS.

All'epoca in cui era stato messo in CIGS operava nella zona di Campobasso e Benevento.

Dopo aver diffusamente illustrato le ragioni della competenza di questo Tribunale, il ricorrente, nel merito, lamentava la violazione degli obblighi a suo tempo assunti da MARVECS nei confronti di PFIZER e del patto di stabilità contratto direttamente con lui nel luglio 2007; obblighi che, letti congiuntamente e nell'ottica della interpretazione secondo buona fede, comportavano una tutela della *effettiva e reale* conservazione dell'attività lavorativa del loro beneficiario, il tutto anche secondo lo schema tipico del contratto a favore di terzi per gli obblighi assunti da MARVECS nei confronti di PFIZER (oltre gli obblighi direttamente assunti da MARVECS nei confronti del ricorrente nel luglio 2007).

A ciò si aggiunga, ha sostenuto il ricorrente, che la messa in CIGS è avvenuta anche in assenza di specifica indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in CIGS nonché delle concrete modalità con cui i criteri individuati nell'accordo del 20 marzo 2008 erano stati applicati.

#### *La memoria difensiva*

Nel costituirsi in giudizio la MARVECS, oltre a contestare la reale sussistenza delle ragioni d'urgenza poste a fondamento dell'invocato provvedimento, eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale di questo Tribunale sul rilievo che il tentativo di conciliazione era stato indirizzato alla DPL di Milano; in alternativa eccepiva l'improcedibilità del ricorso per non essere stato il tentativo di conciliazione svolto dinanzi alla DPL territorialmente competente (ciò nel caso in cui si ritenesse la competenza di questo Tribunale).

Nel merito la MARVECS contrastava la domanda attorea instando per il suo rigetto.

Il nucleo della difesa, comune ad entrambe le contestazioni del merito delle pretese del ricorrente, è costituito dal fatto che la collocazione in CIGS integra un caso di mera sospensione del rapporto, non di sua cessazione.

Inoltre, tutta la procedura seguita da MARVECS è stata regolare ed improntata a buona fede. Non si potrebbe giungere a contrarie conclusioni sostenendo che la resistente abbia inteso eludere gli impegni assunti con il patto di stabilità, poiché le previsioni ottimistiche all'epoca della sua stipula non lasciavano minimamente presagire la crisi che avrebbe successivamente investito il mercato del farmaco e costretto MARVECS a ricorrere all'istituto della mobilità e quindi CIGS<sup>3</sup>.

Allo stesso modo la convenuta ribadiva la correttezza dell'iter procedurale che aveva portato all'individuazione dell'odierno ricorrente quale lavoratore da porre in CIGS.

\*\*\*\*\*

All'udienza del 28 ottobre 2008, fissata per la discussione dell'istanza di provvedimento urgente, le parti si riportavano alle proprie memorie.

Con ordinanza riservata del 4 novembre 2008, il Tribunale, ritenuta la propria competenza, preso atto che la causa, per essere decisa nel merito, non necessitava attività istruttoria e che dunque non sussistevano le ragioni per adottare un qualsiasi provvedimento d'urgenza, rigettava la richiesta.

Ritenute superflue le prove orali richieste la causa veniva definitivamente rinviata all'odierna udienza per la discussione all'esito della quale le parti si riportavano alle conclusioni in epigrafe trascritte.

Quindi la causa veniva decisa come da dispositivo del quale era data lettura.

## IN DIRITTO

*Sulla competenza e sulla improcedibilità del ricorso.*

Per far ciò è necessario ricostruire alcuni passaggi fondamentali della vicenda, così come ricostruibili sulla scorta degli atti e della documentazione prodotta da entrambe le parti.

Risulta che con contratto del 30 gennaio 2007, PZIFER ITALIA S.r.l. ha ceduto alla MARVECS PHARMA SERVICES S.r.l. il ramo d'azienda meglio individuato e descritto all'art. 2 del contratto stesso (*oggetto della cessione*).

Recita l'articolo in questione: (...) 2.2 - *Le parti si danno reciprocamente atto, anche agli effetti di cui all'art. 2112 del Codice Civile, che il Ramo*

---

<sup>3</sup> "Quindi se i 'patti di stabilità' furono inseriti nei contratti ad ogni livello sia originari (legati ai trasferimenti di ramo d'azienda), sia, di conseguenza, negli accordi individuali, queste clausole erano – in tutta buona fede – legate alla forte convinzione che quella intrapresa costituisse la via migliore anche per la salvaguardia dell'occupazione" (così a pag. 20 della memoria).

*d'Azienda oggetto di cessione dal cedente al cessionario s'identifica nell'articolazione funzionalmente autonoma denominate linea Powers-CM e linea Labs-CNS e dal relativo management, costituita da tutte le attività e passività che vi concorrono quali unità economiche, finanziarie ed imprenditoriali organicamente strutturate, individuate alla data di cessione (...) nella situazione patrimoniale al 29 gennaio 2007, che si allega al presente atto sotto la "lettera C" e comprendenti, tra l'altro, gli elementi più specificatamente sotto descritti:*

*(a) beni strumentali, dotazioni di lavoro ed attrezzature d'ufficio afferenti al personale qualificato di cui al punto (b) e di cui all'elenco che si allega al presente atto sotto la "lettera D";*

*(b) rapporti di lavoro inerenti al personale dipendente, rappresentato da Informatori Scientifici del Farmaco ed Area Managers, complessivamente nel numero di 439 unità come di seguito meglio specificato;*

*(c) trattamento di fine rapporto, tredicesime, quattordicesime, ferie maturate ed ogni altra posizione creditoria/debitoria inerente al citato personale;*

*(d) rapporti contrattuali per l'esercizio dell'attività d'impresa relativi al Ramo d'Azienda, indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la "lettera E".*

La stipula del contratto era stata preceduta, il 15 dicembre 2006, dalla comunicazione inviata da MARVECS alle OOSS, di voler acquisire da PFIZER i rami d'azienda costituiti dalla risorse umane, risorse materiali organizzate ai fini dell'informazione scientifica del farmaco e distribuite sul territorio nazionale, dalle linee POWERS-CM e LABS-CNS, come identificate ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 276/03.

La lettura dell'art. 2 del contratto e la sua interpretazione, alla luce anche della lettera inviata da MARVECS alle OOSS, rende persuasi del fatto che l'oggetto del trasferimento sia stato proprio il complesso degli informatori ed area manager addetti ad una linea, nominativamente individuati e ciascuno dotati delle attrezzature elencate all'allegato lettera D del contratto.

Sul punto, del resto, pacifico l'insegnamento della S.C., anche recentemente ribadito da Sez. L, **Sentenza n. 5932 del 05/03/2008** (Rv. 602061): *"ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., anche prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 18 del 2001, è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una*

*successione legale del contratto di lavoro - e non un'ipotesi di mera cessione - che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 cod. civ. Né tale soluzione si pone in contrasto con i principi fondamentali della disciplina comunitaria in materia di libertà del lavoratore nella scelta del datore di lavoro, in quanto la legislazione nazionale, nell'assegnare una preminenza al diritto al mantenimento del posto lavoro secondo criteri di stabilità e sicurezza e con le garanzie previste dall'ordinamento lavoristico nazionale ed internazionale, ha comunque garantito anche la libertà di scelta del lavoratore, riconoscendogli piena facoltà di recesso senza danno”.*

Orbene, appare evidente, già sulla scorta degli elementi di fatto sopra evidenziati, sui quali s’innestano perfettamente le considerazioni di diritto pure già evidenziate, che l’abitazione del ricorrente, siccome luogo nel quale si concentravano le dotazioni d’ufficio, in relazione al tipo di attività svolta, costituisse vera e propria articolazione operativa d’azienda.

In questo senso, Cass. Sez. L, **Ordinanza** n. [10691](#) del 04/06/2004 (Rv. 573398) ha avuto modo di precisare che: *ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza" alla quale è stato o è addetto il lavoratore ricorrente - richiamata dal secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ. per l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato - deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche l'abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa (quali, nella specie, il computer, la modulistica, il materiale pubblicitario nonché i "campioni" di medicinali utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell'attività di informatore scientifico di farmaci) (negli stessi termini cfr. anche Sez. L, **Sentenza** n. [2971](#) del 01/03/2001 (Rv. 544290).*

In aggiunta a ciò (ma in perfetta coerenza, sul piano fattuale, con le emergenze probatorie sopra già evidenziate) va oltremodo evidenziato che, come risulta dalla stessa documentazione offerta dalla ricorrente<sup>4</sup> e come non contestato dalla resistente, presso l’abitazione del ricorrente erano dislocati beni strumentali d’impresa, necessari all’esercizio dell’attività di ISF ed a lui

---

<sup>4</sup> Doc. 17

consegnati in dotazione<sup>5</sup>, i cui costi venivano supportati dalla MARVECS che, con mail del 9 aprile 2008<sup>6</sup>, ne aveva sollecitato la restituzione o, in subordine, il riscatto.

Si deve quindi ritenere infondata la eccezione d'incompetenza.

Competente a procedere è dunque questo Tribunale.

Ciò detto deve essere qui ribadito quanto già riportato nel provvedimento reso ex art. 669-*septies* c.p.c., non essendovi motivo alcuno per discostarsi dai principi ivi enunziati.

Come già rilevato in quella sede, è convincimento del Tribunale che:

- 1) “le norme che introducono limiti e/o condizioni alla tutela giudiziaria dei diritti, incidendo sull’art. 24 Cost., sono di stretta interpretazione e non possono essere estese aldilà di quanto espressamente in esse previsto;
- 2) l’art. 412-bis c.p.c. subordina l’esercizio dell’azione all’espletamento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c., senza null’altro aggiungere in ordine a luoghi ed oggetto del tentativo quali ulteriori condizioni legittimanti l’azione;
- 3) nel caso di specie il tentativo v’è stato e tanto basta ai fini del valido esercizio dell’azione civile;
- 4) la scelta di esperire il tentativo presso DPL avente sede non coincidente con questo circondario non introduce nel codice un foro ulteriore e diverso rispetto a quelli, *inderogabili*, previsti dall’art. 413 c.p.c.”<sup>7</sup>.

A ciò si aggiunga che, posta la competenza di questo Tribunale, l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità imporrebbe un’inutile sospensione del processo per consentire alle parti di effettuare un tentativo già non andato a buon fine, con evidente spreco di tempo e irragionevole dilatazione dei tempi del processo stesso.

Le eccezioni di incompetenza e di improcedibilità, dunque, sono infondate e devono essere rigettate.

*Sul merito -*

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione allegata e prodotta agli atti risulta che a seguito della cessione d’azienda da PFIZER a MARVECS PHARMA<sup>8</sup> l’odierno

---

<sup>5</sup> Utenza radiomobile, linea ADSL, autovettura, materiale promozionale (campioni di farmaci e gadgets), borsa lavoro, frigo portatile e computer.

<sup>6</sup> Doc. 17, cit.

<sup>7</sup> Così testualmente il provvedimento.

<sup>8</sup> In base all’art. 8, 3° comma, del contratto il cessionario s’impegnava a non dichiarare lo stato di crisi aziendale e a non avviare procedure per il licenziamento collettivo nel corso dei 36 mesi successivi al perfezionamento del ramo d’azienda, oggetto del contratto stesso.



ricorrente, con processo verbale di conciliazione del 10 luglio 2007, aveva rinunciato alle azioni promosse contro la prima o comunque alle azioni comunque connesse e correlate al suo rapporto di lavoro con la società cedente, liberando cedente e cessionaria da tutte le obbligazioni riferite al rapporto in essere fino al 31 gennaio 2007 ed accettando il trasferimento del proprio rapporto in capo alla MARVECSPHARMA. In cambio di ciò la PZIFER corrispondeva al BERJAOUI la somma di € 34.389,00; la MARVECS, dal canto suo garantiva al ricorrente la continuità occupazionale per tre anni a partire dal 1° febbraio 2007, fatti salvi i casi di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'11 gennaio 2008, con una prima comunicazione<sup>9</sup> inviata alla ASSOLOMBARDA ed alle R.S.U., la resistente avviava le procedure di riduzione del personale (nel numero di 200 Informatori Scientifici del Farmaco, ISF) ai sensi degli artt. 24 e 4 L. 223/91 e per le ragioni in detta comunicazione meglio descritte. La nota, infatti, conteneva l'analisi delle ragioni della crisi (legate sostanzialmente alla contrazione del mercato del farmaco) e delle relative conseguenze, tra le quali MARVECSPHARMA riportava, a mò di esempio, il mancato rinnovo del contratto di *co-promotion* con NOVARTIS (70 Full Time Equivalent) e la cancellazione del progetto Artilog (75 FTE dedicati), per un'eccedenza di 150 FTE dedicati. Il che, proseguiva l'azienda, comportava una diminuzione di addetti FTE dai preventivati 647 (per il solo 2007) a 597 unità. Il venir meno del sostegno della *co-promotion* quindi avrebbe comportato un'eccedenza di 200 persone sostanzialmente riconducibile alla deliberata riduzione da sette a cinque linee di Informazione Scientifica del Farmaco. La diffusa criticità del mercato e la sua durata costituivano, nell'ottica dell'azienda, motivi tecnici e organizzativi ostativi all'adozione di misure diverse dalla mobilità. Alla lettera era allegato, diviso per regioni e province, l'elenco numerico, non nominativo, degli ISF eccedenti. In Molise era prevista una sola eccedenza.

Con una seconda nota del 25 febbraio 2008, a distanza di un mese e mezzo dalla prima, la MARVECSPHARMA, adducendo un repentino aggravamento della sua situazione economica, dovuto ad uno squilibrato rapporto costi-ricavi indotto da un mercato del farmaco sempre più critico che non consentiva più di sostenere lo sviluppo dei prodotti propri ed in concessione, comunicava l'allargamento ad ulteriori 250 unità della platea di personale da sottoporre a procedura di mobilità (per un totale così di 450 unità).

Il 20 marzo 2008, tra MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l. da un lato, O.O.S.S. ed R.S.U. dall'altro, veniva sottoscritto un accordo che individuava

---

<sup>9</sup> Che però faceva seguito ad una prima iniziativa preannunciata nel dicembre 2007.

nella CIGS lo strumento più adatto e congeniale alla fattispecie. La sospensione del lavoro a zero ore avrebbe interessato i 450 esuberanti dislocati su tutto il territorio nazionale, individuati secondo criteri di efficienza organizzativa ed in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative in relazione alla dismissione delle linee ISF nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili ai carichi di famiglia.

Il 1° aprile 2008, presso la sede dell' Agenzia Regionale per l' Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia, MARVECSPHARMA, Assolombarda, O.O.S.S. ed RSU procedevano alla sottoscrizione di un verbale al quale veniva allegato il documento sottoscritto il 20 marzo 2008. Le parti confermavano, quali esclusivi criteri, in luogo di quanto previsto dall' art 5 L. 223/91, la pensionabilità e la non opposizione alla messa in mobilità, nell' ambito delle esigenze tecniche ed organizzative indicate nell' apertura della procedura.

L' 8 aprile 2008 il BERJAOUI riceveva la comunicazione che, in attuazione degli accordi sottoscritti il 20 marzo 2008 ed il 1° aprile 2008 era stato sospeso dalla prestazione lavorativa a zero ore.

Come già sopra anticipato, a norma dell' art. 8, 3° comma, del contratto di cessione d' azienda, la MARVECSPHARMA s' impegnava nei confronti della PFIZER a non dichiarare lo stato di crisi aziendale e a non avviare procedure di licenziamento collettivo nel corso dei 36 mesi successivi al perfezionamento della cessione del ramo d' azienda. Si tratta senza alcun dubbio di *una stipulazione a favore dei terzi dipendenti* ceduti dalla PFIZER perfettamente riconducibile nell' alveo dell' art. 1411 Cod. Civ.. Non v' è dubbio, infatti, che l' impegno assunto dalla cessionaria nei confronti della cedente costituisca elemento del sinallagma contrattuale. L' impegno infatti s' inseriva coerentemente in una norma del contratto, l' art. 8, intitolato *“Dichiarazioni e garanzie del cessionario”*, che fungeva da strumento ricognitivo della solidità economico-finanziaria della MARVECSPHARMA. Atteso il modestissimo prezzo di cessione del ramo d' azienda (€ 1.000,00) è evidente che le garanzie richieste attenevano non tanto la capacità patrimoniale del cessionario di far fronte alle obbligazioni patrimoniali assunte direttamente nei confronti della cedente, quanto la sua capacità di garantire stabilità occupazionale ai dipendenti ceduti. Non avrebbero avuto senso alcuno, da parte di PFIZER, le insistite richieste di assunzione di precise responsabilità e garanzie, da parte di MARVECS, sulla attuale assenza di procedure monitorie, concorsuali e altri procedimenti giudiziari per inottemperanza ad obblighi di pagamento a suo carico e sull' obbligo di non dichiarare in futuro, e per almeno tre anni, lo stato di crisi. E' evidente che l' oggetto, se così si può dire, delle *premure* della PFIZER non erano i suoi

interessi patrimoniali, sibbene i dipendenti nei cui soli confronti aveva un senso l'assunzione dell'obbligo previsto dall'art. 8. Non si tratta nemmeno, peraltro, di evenienza eccezionale e del tutto avulsa dalla logica di mercato. In un caso del tutto simile e sovrapponibile a questo, infatti, la S.C. ha stabilito che *'l'accordo collettivo, di natura obbligatoria, stipulato tra un imprenditore e un'organizzazione sindacale dei lavoratori, con cui il primo assume nei confronti della seconda impegni relativi alla assunzione di ex dipendenti di società appaltatrici di lavori per conto del medesimo imprenditore presso altre aziende subentranti nei contratti di appalto, può configurare un contratto a favore di terzi da cui derivano specifici diritti dei lavoratori interessati nei confronti dell'imprenditore stipulante; a tal fine occorre peraltro che in base all'accordo siano individuabili come beneficiari dei soggetti rimasti estranei alla stipulazione, che risultino contestualmente determinati o almeno determinabili'* (Sez. L, **Sentenza** n. [10560](#) del 08/10/1991 - Rv. 474150)<sup>10</sup>.

Ciò detto, e ritenuta la sussistenza del *contratto a favore di terzi*, va evidenziato che il ricorrente, come visto, il 10 luglio 2007 aveva *transatto* i suoi diritti rinunciando, dietro compenso di € 34.389,00 alle azioni *comunque connesse e correlate al rapporto di lavoro con PFIZER* e liberando MARVECSPHARMA dalle obbligazioni riferite al rapporto di lavoro in essere fino al 31 gennaio 2007. Quest'ultima, si legge al punto 6 del testo, avrebbe garantito la continuità occupazionale al lavoratore cedutole per tre anni decorrenti dal 1° febbraio 2007 (dalla data cioè di subentro, nel rapporto di lavoro, di MARVECS a PFIZER), fatti salvi i casi di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La continuità occupazionale garantita al BERJAOUI dal suo nuovo datore di lavoro non può che essere letta ed interpretata alla luce degli obblighi assunti

---

<sup>10</sup> Sulla possibile configurabilità del contratto a favore di terzi in materia di lavoro si veda anche Sez. L, **Sentenza** n. 3162 del 24/05/1985 (Rv. 440852): *"La circostanza che la capacità rappresentativa delle associazioni sindacali (dei lavoratori) concerna soltanto gli interessi collettivi e non anche gli interessi individuali dei singoli lavoratori, in relazione ai quali ed in mancanza di specifico incarico, il compito del Sindacato è limitato ad una funzione di assistenza, non esclude che il Sindacato, nello svolgimento di tale funzione di assistenza, possa stipulare con un imprenditore, nell'ambito di trattative volte a risolvere una vertenza collettiva, intese che impegnano tale soggetto ad assumere determinati lavoratori, le quali si configurano come contratti preliminari a favore di terzi (art. 1411 cod. civ.), atteso che l'interesse a stipulare in favore del terzo, potendo essere anche di natura non patrimoniale, va ravvisato, quanto al sindacato, nel suo interesse alla tutela ed all'occupazione dei lavoratori. (principio affermato in relazione all'accordo collettivo del 18 dicembre 1976, con cui la edi. Me. si era impegnata ad assumere i lavoratori già dipendenti dalla cessata compagnia editrice napoletana alla data del 31 ottobre 1976, ad eccezione di quelli che avessero già maturato l'età per il pensionamento). ( V 602/84, mass n 432840; ( V 2039/82, mass n 419899; ( V 967/74, mass n 368889; ( V 3869/56). Nello stesso senso cfr. anche Sez. L, **Sentenza** n. 7723 del 18/12/1986 (Rv. 449701)*

da quest'ultimo nel contratto stipulato a suo favore con la PFIZER e secondo un principio di correttezza e buona fede che, come noto, presiede ogni fase dell'attività negoziale, sin dai suoi primi esordi. Appare evidente che l'interesse del BERJAOUI fosse quello di preservare la continuità della propria attività lavorativa anche di fronte al nuovo datore di lavoro, e che intanto egli si sia determinato a rinunciare ai diritti derivatigli dal contratto di cessione di azienda in quanto il suo nuovo datore di lavoro si fosse assunto direttamente nei suoi confronti gli obblighi a suo tempo assunti con PFIZER, per quanto in suo favore.

L'esclusione della garanzia ai soli casi di risoluzione del rapporto per giusta causa o giustificato motivo rafforza l'interpretazione della norma negoziale nell'unico senso logicamente e ragionevolmente attribuibile ad essa secondo, appunto, principio di buona fede: *e cioè che la PFIZER avrebbe garantito al BERJAOUI di poter continuare a lavorare negli stessi esatti termini con cui aveva sino ad allora lavorato alle dipendenze della PFIZER.*

Sostiene MARVECS<sup>11</sup>: *“se i ‘patti di stabilità’ furono inseriti nei contratti a ogni livello sia originari (legati ai trasferimenti di ramo d’azienda) sia, di conseguenza, negli accordi individuali, queste clausole erano – in tutta buona fede – legate alla forte convinzione che quella intrapresa costituisse la via migliore anche per la salvaguardia dell’occupazione. L’operazione, quindi, oggi contestata – lungi dall’essere espressione di mala fede – trova la sua ragion d’essere:*

*- nella volontà di MARVECS di difendersi da ‘criticità’ indotte dal mercato: e, d’altro canto, l’impegno assunto con correttezza e buona fede, secondo cui nei tre anni non avrebbe avuto situazioni di crisi, non si può ritorcere contro di lei, quando si tratta di un evento non da sé provocato ma subito;*

*- nello spirito dell’accordo del 20 marzo 2008 più volte citato (la cui attuazione è soggetta al costante monitoraggio sindacale) che mira al consolidamento dell’occupazione, favorendo la formazione delle risorse;*

*- nella nuova organizzazione, improntata a efficacia ed efficienza”;*

Una immediata notazione: è la stessa MARVECS a convenire sul fatto che i patti di stabilità inseriti negli accordi individuali costituivano diretta attuazione e derivazione di quelli a suo tempo inseriti nei contratti di cessione di ramo d’azienda. Deve dunque ritenersi assodata la circostanza che il patto di stabilità garantito al lavoratore non si limitasse solo a mantenere in vita il rapporto di lavoro ma anche a tenerlo indenne da eventuali crisi aziendali.

---

<sup>11</sup> Pag. 20 della memoria difensiva dep. il 28 ottobre 2008.

Ciò che non può essere condiviso è l'affermazione in base alla quale l'assunzione di tale obbligo non può ritorcersi contro la MARVECS.

MARVECS, per vincere le *resistenze* dei lavoratori ceduti dalla PFIZER si è chiaramente e direttamente assunta nei loro confronti l'obbligo del patto di stabilità siccome correlato all'impegno di non dichiarare crisi aziendali o avviare procedure di licenziamento collettivo sul presupposto, come visto, della dichiarata affidabilità, solidità, stabilità economico-finanziaria. Se dunque errore di valutazione v'è stato, esso non può essere fatto ricadere sui beneficiari di tale obbligo. Ma v'è di più. E' nei fatti che non trova riscontro la fondatezza dell'assunto difensivo.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente<sup>12</sup>, infatti, risulta che la stessa resistente, dopo aver garantito al BERJAOUI il mantenimento del rapporto di lavoro (nei termini *pieni* e non *formali* sopra spiegati), aveva continuato ad operare sul mercato acquisendo da SIMESA S.p.a., con le stesse modalità con cui li aveva acquisiti da PFIZER e con effetto dal 1° ottobre 2007, ulteriori IFS ed Area Manager (108 in tutto). Ancora nel dicembre 2007<sup>13</sup> lo stesso amministratore delegato della MARVECS PHARMA, in un'intervista rilasciata a Corriere Economia del 17 dicembre 2007<sup>14</sup>, nell'analizzare la formula vincente di MARVECS, individuava nel sovradimensionamento degli informatori scientifici del farmaco le ragioni della crisi delle cause farmaceutiche, non più in grado di sostenere le rete d'informatori a seguito del mancato rinnovamento del listino dei farmaci da immettere sul mercato e del correlativo innalzamento della quota di farmaci generici che, nel 2008, avrebbero avuto un vero e proprio boom per la scadenza della copertura brevettale di molti farmaci ad alto prezzo. L'analisi dell'amministratore delegato MARVECS, che portava alla definizione della strategia vincente, aveva già individuato le ragioni della crisi delle industrie farmaceutiche e della rete di loro ISF e basato su quella le ragioni della propria redditività. Tutto ciò, peraltro, in perfetta coerenza con la strategia aziendale di acquisire, come visto, dalle aziende farmaceutiche il loro *parco* di ISF a prezzi indubbiamente convenienti e nella chiara prospettiva della redditività delle operazioni così poste in essere. Nell'ottica di mercato esaminata, l'esiguità del prezzo di cessione deriva dal fatto che, così facendo, MARVECS *toglieva un peso* alle aziende farmaceutiche. Non c'è dunque spazio, da questo punto di vista, per ulteriori illazioni sul punto.

Ciò che invece lascia a dir poco perplessi è l'atteggiamento tenuto da MARVECS solo qualche giorno dopo la trionfale ed ottimistica analisi del suo

---

<sup>12</sup> Documento 6 produzioni ricorrente.

<sup>13</sup> Poco prima che l'azienda avviasse la procedura ex art. 24 L. 223/91.

<sup>14</sup> Documento 18 produzioni ricorrente.

amministratore delegato. I primi segnali di scricchiolio s'avvertivano giustappunto il 20 dicembre 2007<sup>15</sup> ed irrompevano formalmente sulla scena con l'avvio, l'11 gennaio 2008, della procedura di riduzione del personale. Tra i motivi della crisi l'azienda indicava: *la mancanza di nuovi farmaci da lanciare, le politiche di contenimento della spesa farmaceutica attuate dai governi, la crescita del mercato dei generici*<sup>16</sup>. Nella nota, tra l'altro, si legge che la MARVECS, per il triennio 2008/2010 aveva previsto un aumento del market-share pari al + 10% delle visite ai medici (un aumento cioè identico alle stime fatte dall'amministratore delegato MARVECS nel corso della sua intervista) e che per questo aveva incrementato gli addetti. Il ripensamento delle proprie strategie aziendali (in termini di ripercussione sulla possibilità di crescita delle attività di co-promotion) era derivata da *un imprevedibile quanto repentino cambio di scenario che aveva investito l'industria farmaceutica la quale si era vista costretta a ripensare pesantemente i propri piani di sviluppo e i conseguenti assetti strutturali*. Insomma ciò che fino a qualche giorno prima aveva costituito consapevole fonte di redditività per la MARVECS (la crisi del settore farmaceutico nei termini sopra indicati) s'era trasformato improvvisamente in ragione di profonda crisi dell'azienda, talmente profonda da addirittura far ritenere inizialmente improponibile il ricorso alla CIGS perché non avrebbe garantito il reimpiego dei lavoratori *nel contesto di un mercato del lavoro che - con specifico riferimento all'area professionale degli Informatori Scientifici del Farmaco - manifestava gravi criticità che rendevano l'offerta di gran lunga superiore alla domanda sempre più affievolita*; talmente profonda da comportare, nell'arco di un solo mese e mezzo, un aumento degli esuberi in numero di ulteriori 250 ISF.

Tutto ciò rende scarsamente attendibili e contraddittorie le argomentazioni poste da MARVECS a sostegno delle proprie ragioni<sup>17</sup> e comunque denota quanto meno una colpevole leggerezza nel gestire vicende lavorative di persone come il BERJAOUI che, indotte a rinunciare al rapporto di lavoro con le aziende farmaceutiche cedenti dietro garanzia del patto di stabilità, dovrebbero oggi farsi carico di tali gravi errori di prospettiva in chiara violazione degli obblighi assunti nei suoi confronti.

Il comportamento tenuto dalla MARVECS deve essere riguardato sotto il profilo della valutazione, secondo buona fede oppure no, del comportamento tenuto nell'ambito del contratto e degli accordi sottoscritti con il BERJAOUI.

---

<sup>15</sup> Documento 7 produzioni ricorrente.

<sup>16</sup> Anche a causa, si legge, del venire meno dei brevetti.

<sup>17</sup> Soprattutto nella parte in cui vorrebbe far carico al BERJAOUI degli errori strategici aziendali scaricando e trasferendo su di lui (*per la parte che lo riguarda, ovviamente*) i rischi d'impresa.

Ed in tal senso la risposta non può che essere una: *la resistente non ha tenuto nei confronti del ricorrente un comportamento improntato a buona fede e rispettoso degli obblighi assunti nei suoi confronti.*

Il patto di stabilità con lui contratto (alla luce anche delle modalità con cui lo stesso aveva rinunciato alle pretese derivanti dalla cessione del suo rapporto di lavoro) impediva, *in radice*, alla MARVECS di porre il ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni.

Questo e solo questo è il punto: *l'impegno negoziale liberamente assunto nei confronti del ricorrente vincolava espressamente la MARVECS a non dichiarare lo stato di crisi e comunque a non individuarlo tra i lavoratori da porre in CIGS; negozio fonte di obbligazione di non fare la cui violazione costituisce di per sé inadempimento contrattuale; obbligazione le cui vicende devono essere valutate alla stregua di quanto previsto, per tutte le obbligazioni, in materia di responsabilità del debitore dall'art. 1218 Cod. Civ., di impossibilità sopravvenuta dall'art. 1256 Cod. Civ. e di danno conseguente alla sua violazione dall'art. 1223 Cod. Civ.*

La MARVECS non ha addotto la prova di fatti che hanno reso impossibile, anche in via temporanea, il rispetto dell'obbligazione assunta. Poiché, infatti, l'impegno è stato assunto dalla MARVECS nel contesto sopra già esaminato, il fatto idoneo a rendere impossibile la prestazione avrebbe dovuto identificarsi in avvenimenti che si sarebbero dovuti porre completamente al di fuori del proprio dominio e che non avrebbero potuto nemmeno lontanamente essere immaginati (e dunque previsti) in sede di assunzione dell'impegno stesso. La crisi del settore farmaceutico era prevedibile e, come visto, prevista dalla convenuta e dunque non poteva assurgere a fatto estintivo dell'obbligazione. Si sarebbe trattato, peraltro, di una contraddizione in termini: mi impegno a non dichiarare lo stato di crisi, ma se lo stato di crisi si presenta mi sento autorizzato a farlo.

Ed infatti, fermo restando quanto sin qui detto, il ricorso alla CIGS presuppone proprio una situazione di *mera difficultas*, e certamente non di *impossibilità oggettiva sopravvenuta*, come, almeno nei suoi intenti originari, era stata inizialmente individuata la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (strumento previsto dall'art. 1 L. 164/75 per far fronte a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore).

E' dunque certo l'inadempimento della convenuta.

Il ricorrente è stato riammesso al lavoro con decorrenza dal 1° aprile 2009. Si tratta di circostanza pacifica, dedotta in sede di deposito delle note autorizzate in vista dell'udienza di discussione ed evidenziata dalla stessa convenuta per sostenere la sopravvenuta carenza di interesse del BERJAOUI a coltivare la domanda.

Certamente è venuto meno l'interesse a chiedere la reintegra, punto di domanda non più oggetto delle conclusioni rassegnate all'udienza odierna; ma tale interesse persiste per quanto riguarda il danno, avendone il ricorrente maturato il diritto al risarcimento nella misura pari alle differenze retributive maturate (e non corrisposte allo stesso per effetto del provvedimento di messa in CIGS) fino al 1° aprile 2009, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt.429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo.

Per la quantificazione del danno si può far ricorso all'importo di € 1847,00 quale somma decurtata dallo stipendio di ogni mese per effetto dell'inadempimento della MARVECS, indicata dal ricorrente nel suo ricorso (pag. 27) e rilevabile da documentazione proveniente dalla convenuta stessa.

La contestazione di quest'ultima sul punto (pag. 50 della memoria dell'8 gennaio 2009) è generica ed infondata. Il ricorrente ha prodotto due prospetti paga, l'uno del marzo 2008 (ante CIGS), l'altro dell'aprile 2008 (post CIGS); nel primo l'importo netto ammonta ad € 3.059,00, nel secondo ad € 1.212,00: la differenza è pari ad € 1847,00 (importo che, moltiplicato per il numero di mesi interessati dalla presente vicenda, fornisce il risultato di cui al dispositivo).

Non è dunque fondata l'eccezione sollevata da MARVECS circa la non idoneità della documentazione a comprovare il fondamento quantitativo della domanda. Si tratta di documentazione proveniente dalla stessa convenuta che ben avrebbe potuto a sua volta produrre i prospetti paga delle altre mensilità e/o spiegare meglio in cosa consistesse l'eccepita non idoneità.

La relativa presa di posizione non è dunque precisa.

La domanda di risarcimento può dunque essere accolta senza ricorrere ad inutili CTU.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

decidendo sul ricorso proposto da BERJAOUI Mohamad nei confronti della MARVECS PHARMA SERVICES S.r.l., ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:



- Annulla il provvedimento di sospensione del lavoro del ricorrente e di messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria comunicato con lettera del 2 aprile 2008;
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione al punto di domanda di cui al primo capoverso del ricorso introduttivo (richiesta di reintegra del ricorrente);
- Condanna la MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento, in favore di BERJAOUI Mohamad, della complessiva somma di € 22.164,00 corrispondente alle differenze retributive maturate (e non corrisposte allo stesso per effetto del provvedimento di cui al capoverso che precede) fino al 1° aprile 2009, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt.429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo;
- condanna altresì la MARVECSPHARMA SERVICES S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese sostenute per il giudizio che si liquidano in complessivi € 3352,50, di cui € 960,00 per diritti, € 2020,00 per onorari, € 372,50 per rimborso spese forfettario, oltre IVA e CAP come per legge;

Visto l'art. 429, comma 1°, c.p.c. come mod.to dall'art. 53, comma 2°, D.L. 25 giugno 2008 nr. 112, indica in giorni 60 il termine di deposito della motivazione.

Larino, martedì 21 aprile 2009

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO  
(dott. Aldo ACETO)